

## IVA

---

### ***Il trattamento Iva del “full conference pass”***

di Marco Peirolo

All'impresa che manda i propri dipendenti e collaboratori all'estero per partecipare ad una conferenza viene, di regola, addebitato un **corrispettivo unico** che comprende non solo l'**accesso all'evento**, ma anche tutta una serie di **servizi ad esso connessi**, come la distribuzione del materiale didattico, la ristorazione e il pernottamento.

È questa l'ipotesi che si verifica quando la fattura emessa dall'organizzatore della manifestazione riporta, come oggetto, la dicitura **“full conference pass”**.

Se la conferenza è tenuta in un altro Paese UE è verosimile, per le ragioni di seguito esposte, che nella fattura sia indicata anche l'**IVA locale**.

L'art. 53 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito – a decorrere dal 1° gennaio 2011 - dall'art. 3 della Direttiva n. 2008/8/CE, stabilisce che *“il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente”*.

La portata applicativa di tale disposizione è stata chiarita dagli artt. 32 e 33 del Reg. UE n. 282/2011.

Riguardo all'individuazione dei **servizi relativi all'accesso** alle manifestazioni di cui trattasi, è previsto che gli stessi *“comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”* (art. 32, par. 1). Nell'ambito dei servizi in esame, in particolare, rientra *“il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari”* (art. 32, par. 2, lett. c).

In merito, invece, ai **servizi accessori all'accesso** alle manifestazioni, l'art. 33 del Regolamento precisa che i medesimi *“comprendono i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo”*.

Nella legislazione IVA italiana, la corrispondente disciplina territoriale è contenuta nell'art.

7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale “*le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse*”.

L'Amministrazione finanziaria, nella [circolare n. 37 del 29 luglio 2011](#), ha illustrato le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010 a seguito del recepimento della citata Direttiva n. 2008/8/CE.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Reg. UE n. 282/2011, nel § 3.1.4 della circolare si afferma che “*si può ritenere in via esemplificativa che debbano essere considerati connessi con l'accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione scientifica medesima*”.

In definitiva, è corretto che la fattura ricevuta dall'impresa italiana, con oggetto “**full conference pass**”, riporti l'**IVA del Paese UE** nel quale è tenuta la conferenza.

Tale fattura non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT, non essendo relativa ad un **servizio generico** ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

L'imposta pagata al soggetto estero, ove ne ricorrono le condizioni, **può essere chiesta a rimborso** attraverso la procedura prevista dall'art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972; a tal fine, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati), è possibile inviare l'istanza all'Autorità fiscale del Paese UE di rimborso.